



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CASTROLIBERO

LICEO SCIENTIFICO STATALE "SCIPIONE VALENTINI"

LICEO SCIENTIFICO INDIRIZZO SPORTIVO

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI STATALE "ETTORE MAJORANA"

ISTITUTO TECNICO STATALE PER IL TURISMO

CORSO SERALE "SIRIO" AD INDIRIZZO GEOMETRA E RAGIONERIA

Via Aldo Cannata, n. 1- 87040 - Castrolibero

Distretto n. 15 - C.M. CSIS049007-C.F. 98008780789

Sito web www.iiscastrolibero.gov.it - e-mail: csis049007@istruzione.it PEC: csis049007@pec.istruzione.it

Tel. Dirigenza 0984-1865901- Segreteria 0984-1865902/3/4 Fax 0984-1865950

Prot. n. 3321

Castrolibero, 14.10.2017

direzione.generale@pec.aocs.it

CONVENZIONE "ALTERNANZA SCUOLA LAVORO"

TRA

L'Istituto d'Istruzione Superiore (I.I.S.), con sede in Castrolibero, in via Aldo Cannata 1 - C.F. 98008780789 di seguito denominato "Istituzione scolastica", rappresentato dal Dirigente Scolastico prof.ssa Maletta Iolanda nata a Pedivigliano (CS) il 28.08.1954, codice fiscale MLTLND54M68G411X, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante"

E
Ospedale Annunziata, con sede legale in via Migliori, 1-87100 Cosenza (CS), codice fiscale/Partita Iva 01987250782, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante" rappresentato dal Dott. Achille Gentile, nato a Panettieri (CS) l'11/03/1957, codice fiscale GNTCLL57C11G3071

Premesso che

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche;

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

L'AZIENDA OSPEDALIERA Annunziata di Cosenza, qui di seguito indicata anche come "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture **n.10 studenti della quarta classe del Liceo Scientifico opzione Scienze applicate** in alternanza scuola lavoro, su proposta dell'Istituto Scolastico d'Istruzione Superiore di Castrolibero "LS Valentini-ITCG Majorana", di seguito indicato anche come "Istituzione scolastica".

Gli alunni dovranno svolgere 55 ore, di cui n.4 ore di sicurezza negli ambienti di lavoro, presso i laboratori di analisi cliniche del soggetto ospitante, preferibilmente dal 1 al 15 Febbraio 2018.

Art. 2.

1. L'accoglimento degli studenti per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno.
4. Per ciascun studente beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
6. L'accoglimento degli studenti minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3.

1. L'Istituzione scolastica si impegna a far seguire gli studenti da un docente tutor interno che dovrà svolgere le seguenti funzioni:

- c) elaborare, insieme al tutor aziendale, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- d) assistere e guidare gli studenti nei percorsi di alternanza e verificarne, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- e) gestire le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
- f) monitorare le attività e affrontare le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- g) valutare, comunicare e valorizzare gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dagli studenti;
- h) promuovere l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte degli studenti coinvolti;
- i) informare gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiornare il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- j) assistere il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. La struttura ospitante dovrà nominare un tutor aziendale per svolgere le seguenti funzioni:

- a) collaborare con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
- b) favorire l'inserimento degli studenti nel contesto operativo, affiancarli e assisterli nel percorso;
- c) garantire l'informazione/formazione degli studenti sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) pianificare ed organizzare le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolgere gli studenti nel processo di valutazione dell'esperienza;
- f) fornire all'Istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività degli studenti e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo

esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela degli studenti;

- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun studente, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e) verifica del rispetto da parte degli studenti degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte degli studenti degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro gli studenti sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5

1. L'Istituzione scolastica assicura gli studenti in alternanza scuola lavoro per la responsabilità civile presso la compagnia assicurativa **BENACQUISTA di Latina, con polizza assicurativa n. 24848.**

In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
- informare/formare gli studenti in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia;

Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:


- a) garantire agli studenti, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare gli studenti e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada agli studenti;
- e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia.
- f) in merito agli obblighi di Osservanza Sanitaria, la struttura ospitante si impegna sotto propria responsabilità civile e penale a garantire il persistere nel tempo delle condizioni di sicurezza del DVR ed a comunicare con immediatezza le eventuali variazioni delle condizioni di lavoro significative ai fini della tutela della sicurezza dei lavoratori secondo quanto previsto dall'art.29 comma 3 del D.Lgs. 81/08.

Art. 7

1. La presente convenzione ha una durata annuale a decorre dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile a seguito di accordo scritto tra le parti per ugual periodo.
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Letto, approvato e sottoscritto.

Castrolibero 14.10.2017

<p>Soggetto promotore ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CASTROLIBERO Il Dirigente Scolastico Stefania Maletta</p> 	<p>Soggetto Ospitante OSPEDALE ANNUNZIATA, COSENZA IL RAPPRESENTANTE LEGALE Dott. Achille Gentile Firma</p>
--	---

www.Albopretorionline.it

